

Analisi sinistro azienda tessile XYZ

Premessa: ricordiamo che i “casi”, nell’ambito formativo, sono costruiti per presentare diverse soluzioni e permettere quindi un approfondimento degli argomenti. Inoltre, un conto è agire in aula con i discenti, altra cosa scrivere le soluzioni che, tra le altre cose, porta via un sacco di tempo.

1) Causa del sinistro:

incendio per cause tuttora sconosciute

2) Autorità intervenute:

Vigili del Fuoco

3) Perizia Compagnia:

- un'insufficienza dei capitali assicurati alle Part 1) e 2) del 30 per cento
- fra il macchinario bruciato, vi fu anche una cardatrice, completamente danneggiata del valore di € 45.000,00, acquistata in leasing. La cardatrice non risultò assicurata perchè la società di leasing, per un disguido interno, non aveva pagato la quietanza.
- il quadro, secondo il Catalogo Bolaffi, aveva un valore di mercato di € 90.000,00
- le spese di salvataggio (ricarica degli estintori ed intervento dei VV.FF.) ammontarono a € 8.000,00
- nell'incendio fu coinvolto (fortunatamente senza riportare danni) anche un camion T.I.R. proveniente dalla Spagna ed il suo carico (costituito da circa € 1.000.000,00 di lana di cachemir), che avrebbe dovuto essere consegnato anche ad altre aziende il giorno successivo. Il T.I.R. si trovava sotto una tettoia dell'azienda XYZ poiché non era riuscito a scaricare la merce ad essa destinata nella tarda serata e l'autista aveva chiesto di passare la notte nel recinto dell'azienda per timore di una eventuale rapina.
- l'azienda risultò sprovvista del Certificato di Prevenzione Incendio ed anche fuori norma per quanto riguardava il rispetto del D.Lgs. 626/94 (ora D.L.gs 81/2008).

4) Luogo del sinistro:

Area aziendale

Norme interessate

In generale

a) Norme di legge

1. Certificato di Prevenzione Incendio - Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151

Il rilascio del CPI è da considerarsi l'esito del procedimento amministrativo di Prevenzione Antincendio

Dopo accurati controlli sulla completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati, in caso di esito positivo il Comando dei VVF ne rilascia una ricevuta. Entro 15 giorni quindi viene rilasciato all'attività il Certificato di Prevenzione Incendi.

Il rinnovo periodico del Certificato di Prevenzione Incendi si ottiene inviando ogni 5 anni una dichiarazione ai Vigili del Fuoco di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio. Nel caso in cui siano state effettuate delle modifiche che comportino un aggravio di delle condizioni preesistenti della sicurezza antincendio, per il titolare corre l'obbligo di avviare di nuovo le procedure.

“Attività soggette” a CPI.

- CATEGORIA A: a basso rischio e standardizzata, in cui rientrano ad esempio le scuole di ogni ordine e grado fino a 150 persone, aziende e uffici fino a 500 persone. Per questi edifici non è obbligatorio chiedere la valutazione del progetto ai Vigili del Fuoco, che potranno effettuare sopralluoghi a campione. In seguito ad un eventuale sopralluogo, il titolare dell'attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
- CATEGORIA B: a medio rischio; vi rientrano strutture come asili nido, officine, laboratori con saldatura e taglio dei metalli in cui vengono usati gas infiammabili o comburenti. **In questi casi è obbligatorio chiedere la valutazione del progetto.** I sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco sono sempre effettuati a campione, esattamente come per la categoria A.
- CATEGORIA C: ad alto rischio. Si tratta di attività con alto livello di complessità, di stabilimenti ed impianti dove si producono e impiegano gas infiammabili e/o comburenti. Per gli edifici che rientrano in questo gruppo sono obbligatori sia la valutazione del progetto sia i sopralluoghi da parte dei Vigili. Al termine dei sopralluoghi viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

Il D.Lgs.97/2017 ha modificato l'art.20 del D.Lgs.139/06 in merito alle sanzioni per le attività non in regola con SCIA e CPI, ma la sostanza è rimasta invariata (argomento utile per la D&O):

*“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di **richiedere il rilascio o il rinnovo** del certificato medesimo è punito ...*

Nota Amati

Esponiamo le due ipotesi:

- 1) Il titolare aveva fatto la richiesta: in questo caso si tratta di un atto amministrativo a carico della P.A. che non ha fatto quanto doveva nei termini previsti, quindi con nessuna conseguenza.
 - 2) Il titolare non ha fatto fatto la richiesta: in questo caso, salvo ulteriori sanzioni, la Compagnia potrebbe contestare il sinistro se la causa dello stesso è inerente gli obblighi previsti dal CPI, oppure ritenere la colpa grave dell'assicurato nel non averlo fatto.
- La stessa cosa vale per le norme antinfortunistiche.

2. Codice civile:

Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti.

- I. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, **salvo patto contrario per i casi di colpa grave.**

Nota Amati

La frase "salvo patto contrario" crea problemi a chi non è addentro ai segreti delle norme previste dal codice civile. La polizza recita:

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) ...;
- b) ...;
- c) causati **con dolo del Contraente o dell'Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

Quindi, normalmente, si è portati a credere che l'esclusione riguardi solo il dolo. Non è così.

Nella priorità delle norme (per ciò che riguarda espressamente il contratto di assicurazione) esistono:

- a) le norme inderogabili (se non a favore dell'Assicurato/Contraente - art. 1932 c.c.)
- b) le condizioni di polizza
- c) le altre norme del codice civile non previste in polizza (es. prescrizione).

In questo caso siamo nel punto c): se non viene espressamente prevista la deroga con "patto contrario" per i sinistri cagionati **con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato** (ed è meglio aggiungere dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata), questa limitazione è operativa.

Questa condizione, riguarda tutto il contratto assicurativo, e quindi tutto il sinistro, tranne ...

Volendo essere onesti, la clausola colpa grave era presente nella polizza considerata, ma, come detto, questo è “un caso”.

Articolo 1908 - Valore della cosa assicurata.

- I. Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.
- II. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, **mediante stima accettata per iscritto dalle parti.**

Nota Amati

In questo caso, riguardante il quadro che, secondo il Catalogo Bolaffi, aveva un valore di mercato di € 90.000,00, le cose sono molto semplici. € 90.000,00 sono state pattuite con stima accettata dalle parti ed € 90.000,00 devono essere indennizzati.

Art. 2697 - Onere della prova.

- I. Chi vuol far valere un diritto in giudizio **deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.**
- II. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Nota Amati

Questo articolo si riferisce alle cause del sinistro: incendio per cause tuttora sconosciute.

La dizione può mettere in difficoltà l'assicurato, poiché è suo onere provare che il danno si è verificato per un evento previsto nel contratto (così come l'esistenza del contratto di assicurazione, l'entità del danno ed il nesso causale tra evento e danno).

Certo, se detta frase è scritta nel verbale dell'Autorità intervenuta (VFFF) non si può fare nulla, ma nella dichiarazione di denuncia rilasciata dall'Assicurato è meglio evitare tali dizioni.

Chi vuole approfondire l'argomento sull'onere della prova può andare a leggere la sentenza della Cassazione civile, sez. III 08-04-2020 n. 7749.

Inoltre l'assicuratore, vista la non identificazione della causa del sinistro, potrebbe applicare la condizione a lui più favorevole, come, ad

esempio, l'applicazione di uno scoperto per atti dolosi, come previsto, ad esempio, nelle condizioni contrattuali.

Articolo 1589 - Incendio di cosa assicurata.

- I. Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Nota Amati

Riprendiamo quanto descritto nella colpa grave, con la frase "Questa condizione, riguarda tutto il contratto assicurativo, e quindi tutto il sinistro, tranne..." e cerchiamo di chiarire il "tranne".

La garanzia rischio locativo, così come il ricorso terzi ed il ricorso locatari, è una garanzia inerente la responsabilità civile per assicurato e non una condizione per i danni diretti al bene. Questo vuol dire applicare l'art. 1917 del c.c., 1^a comma, dove viene previsto "Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi" e non il 1900 del c.c. dove vengono esclusi i sinistri anche per la colpa grave.

Quindi, l'esistenza o meno della colpa grave è, in questo caso, ininfluenza, ed il danno arrecato al fabbricato deve essere indennizzato dall'assicuratore.

b) Definizioni di polizza

3. Macchinario - Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa **nonchè di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.** - impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.
4. Attrezzature - Mobilio ed arredamento - impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonchè di traino e di **trasporto non iscritti al P.R.A.** impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - elaboratori elettronici - serbatoi metallici e tubazioni.

Nota Amati

Questa è una nota che può diventare dolente.

Non vi è dubbio che le autovetture dell'azienda e dei dipendenti risultino iscritte al PRA e quindi non rientranti nella definizione di macchinario o attrezzature.

Il problema, come si vedrà tra poco, consiste per il T.I.R. proveniente dalla Spagna **non iscritto al PRA** e quindi rientrante nella definizione di macchinario o attrezzature.

5. Merci - Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplosivi, **infiammabili** e merci speciali.

Nota Amati

Poiché espressamente esclusi, gli infiammabili non rientrano tra le merci assicurate.

c) Condizioni di polizza

Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza

- l) i danni materiali alle cose assicurate, **anche se di proprietà di terzi**:

Nota Amati

La frase “anche se di proprietà di terzi” in questo caso diventa molto negativa per l'assicurato.

Quando ero un ispettore tecnico di Compagnia, mi ricordo la frase che veniva inserita, dopo la descrizione del fabbricato, “lvi sottotetto” per indicare dove venivano assicurati i beni dell'azienda.

Questa frase è sparita sostituita da “nell'ambito del complesso aziendale” (alle volte dentro la recinzione).

Bene, come sopra indicato, poiché il TIR spagnolo non risulta iscritto al PRA, rientra tra i beni compresi nel contesto aziendale. Quindi occorre aggiungere:

- a) Il valore del TIR nel macchinario e/o attrezzature;
- b) Il valore delle merci caricate sull'autocarro.

Si badi bene: questi beni non hanno subito danni, altrimenti rientrerebbero nel ricorso terzi, ma la loro presenza fa sì che il valore dei beni assicurati vadano in proporzionale (o che la aumentino).

Come fare per evitare ciò?

Basterebbe completare la dizione “anche se di proprietà di terzi” con “esclusi i beni rientranti nella descrizione della garanzia ricorso terzi”.

Io, però, non la trovo mai scritta, anche se sono più di trent'anni che faccio formazione (di solito, il tam tam funzionava).

Garanzia Ricorso terzi

- L'assicurazione non comprende i danni:

- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

– vi rientrano le autovetture dei dipendenti e/o di terzi, ma non quelle dell'Azienda. Se vi fossero stati danni al TIR spagnolo ed alla merce su questo caricata, anche questi danni sarebbero compresi.

d) Condizioni aggiuntive di polizza: non interessano**Il sinistro**

Nella notte dell'Aprile 200... si sviluppa un incendio per cause tuttora sconosciute.

Bruciano:

ENTI	IMPORTO DEL DANNO	INDENNIZZO E NOTE AMATI
1. Fabbricati	250.000,00	Indennizzo da corrispondere in ogni caso
2. Macchinari	1.000.000,00	Indennizzo da eventualmente corrispondere in proporzionale del 30% + il valore del TIR spagnolo
3. Merci	2.000.000,00	Indennizzo da eventualmente corrispondere in proporzionale in funzione delle merci caricate sull'autocarro spagnolo
4. Infiammabili	80.000,00	Compresi
5. Quadro d'autore	completamente distrutto	€ 120.000,00 come da stima accettata
6. Autovetture dell'azienda	60.000,00	Non rientrano tra i beni assicurati
7. Autovetture dei dipendenti	220.000,00	Coperte dal ricorso terzi
8. Quasi tutte le biciclette dei dipendenti	6.000,00	Comprese